



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 977/2016 R.G.L.

promossa da:

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS**, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Tito Michele Boeri, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Patrizia Sanguineti e dall'avv. Gabriele Morreale dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto notaio Paolo Castellini del 21.7.15, elettivamente domiciliato in Torino Via Arcivescovado n. 9.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

rappresentato e



difeso dagli avv.ti Alberto Guarisio, Livio Neri e Marta Lavanna ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, come da delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

## APPELLATO

**Oggetto:** *altre controversie in materia di assistenza obbligatoria*

## CONCLUSIONI

**Per l'appellante:**

come da ricorso depositato in via telematica in data 23.11.2016

**Per l'appellato:**

come da memoria depositata in via telematica in data 15.3.2017

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. diretto al Tribunale di Biella, evocava in giudizio l'I.n.p.s. per sentirsi accertare la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Istituto consistita nell'avergli negato l'assegno di natalità di cui all'art. 1 co. 125 L. 190/2015 poichè non in possesso: “*di utile titolo di soggiorno*” (doc.6). Il ricorrente esponeva di essere cittadino Marocchino regolarmente presente in Italia dal 2011, di aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro poi rinnovato (doc.2) e che anche sua moglie, ; cittadina Marocchina, aveva fatto ingresso in Italia nel 2007 ottenendo un permesso di soggiorno per motivi familiari poi rinnovato (doc.2). Dopo la nascita della figlia



(avvenuta il 15.03.2015, doc.3), in data 30.09.2015 egli aveva presentato all'Inps la domanda per beneficiare dell'assegno di natalità di cui all'art.1 co.125 L.190/2014 (doc.5) disponendo dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (cfr. dichiarazioni ISEE 2016, doc.4). Affermava quindi il ricorrente che l'I.n.p.s. aveva illegittimamente rigettato la sua domanda operando in violazione del principio di parità di trattamento sancito dalle norme comunitarie (art. 12 Direttiva 2011/98/UE e Regolamento 883/2004) e dall'art.65 dell'Accordo euromediterraneo con il Marocco firmato a Bruxelles il 26.2.1996 e, pertanto, chiedeva che venisse ordinata la cessazione tale condotta, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione richiesta.

Costituendosi in giudizio l'I.n.p.s. affermava che il ricorrente era sprovvisto del permesso per i soggiornanti di lungo periodo e che quello rilasciato il 9.11.2015 non forniva la prova del suo regolare ingresso e soggiorno in via continuativa nel territorio nazionale. L'Istituto non aveva riscontrato alcun versamento contributivo relativo ad una sua eventuale posizione lavorativa, né come lavoratore subordinato né come lavoratore autonomo (doc.3) e l'assegno in questione, in quanto misura assistenziale e non previdenziale, siccome a carico della fiscalità generale, non era riconducibile al settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE n.883/2004, come previsto per gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato I-punto II esclusi dall'ambito di operatività del Regolamento stesso, ai sensi



dell'art.1, lett.z, in coerenza con quanto disposto dall'art.3, par.5, lett.a) con riferimento “*all’assistenza sociale e medica*”. Osservava ancora la difesa dell’Istituto che la previsione di cui all’art. 1 co. 125 L. 190/2015 era formulata nei limiti della ragionevolezza e, comunque, essendo le determinazioni dell’Amministrazione vincolate al rispetto di norme legislative non poteva ravvisarsi a suo carico una condotta discriminatoria agli effetti dell’azione ex art.44d.lgs 286/98.

Con ordinanza 25.10.2016 il Tribunale accoglieva il ricorso condannando l’I.n.p.s. a riconoscere al ricorrente l’assegno in questione e a rimborsargli le spese di lite liquidate in €.2.000,00.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l’I.n.p.s. chiedendone la riforma sulla base delle difese già svolte.

Resisteva ] chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza di discussione del 20.9.2017 la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale ha motivato come segue:  
-ai sensi l’art.12 della Direttiva 2011/98, i lavoratori cittadini di paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori elencati dal medesimo art. 12, tra i quali è compreso quello della “sicurezza sociale”, come definito dal Regolamento CE



883/2004;

-l'assegno ex art.1, co.125 L.190/2015 rientra tra le "prestazioni familiari" di cui all'art.3, co.1, lett.J) del Regolamento 883/2004 e poiché la disposizione di cui all'art.12 ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, anche la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di applicarla;

-è provato il regolare ingresso e soggiorno del ricorrente nel territorio nazionale nonché della ricorrenza degli ulteriori presupposti per l'erogazione dell'assegno richiesto.

Con l'appello l'I.n.p.s. censura la sentenza affermando che:

-l'assegno di natalità di cui all'art.1, co.125 L.190/2015 ha natura assistenziale e ben può essere subordinato alla titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo trattandosi di differenziazione operata nei limiti della ragionevolezza;

-l'art.1, lett.z) del Regolamento 883/2004 esclude dalle "prestazioni familiari" gli assegni di nascita, di cui all'allegato I, ai quali è riconducibile l'assegno in questione e, del resto, il "sistema di sicurezza sociale" che il Regolamento disciplina è quello costituito dalla legislazione previdenziale ossia correlato all'assicurazione obbligatoria per i rischi connessi allo svolgimento di attività lavorativa;

-la Direttiva 2011/98 non è self-executing e regola la materia giuslavoristica - previdenziale e non quella assistenziale, sicchè solo nella prima opera il principio di parità di trattamento;

-non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento



dell'assegno richiesto atteso che comunque il permesso di soggiorno prodotto dal ricorrente non fornisce la prova del suo regolare ingresso e soggiorno nel territorio nazionale per il periodo antecedente la data del rilascio e la documentazione ISEE non vale a dimostrare i requisiti reddituali richiesti per la concessione dell'assegno; -difettano inoltre i presupposti per l'esercizio dell'azione discriminatoria posto che l'Istituto non dispone di discrezionalità ed è vincolato al rispetto della norma di legge.

Ritiene la Corte di non condividere tali censure.

L'art.1 co. 125 L. 190/2014 testualmente prevede: *“Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, residenti in Italia....”*.



Poiché detto assegno non è stato riconosciuto in favore di Mostafa essendo egli in possesso di un permesso unico di soggiorno anziché di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, vale in primo luogo osservare che la Direttiva 2011/98/UE (*“relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro soggiorno”*) all’art.3, parag.2, lett. J) dispone: *“La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: ... j) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109”*, in coerenza con quanto già enunciato al considerando n.19 secondo il quale: *“ ...è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell’Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento di questi ultimi...”*.



L'art. 12 della Direttiva 2011/98 stabilisce che: *“I lavoratori dei paesi terzi di cui all'art.3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: .... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”*.

I soggetti individuati dal richiamato art.3, paragrafo 1, lett.b) e c) sono rispettivamente: *“(b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE1030/2002”* e *“(c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”*.

Dall'esame delle disposizioni sopra riportate e, in particolare, degli art.12 e 3, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2011/98, risulta quindi che beneficiano della parità di trattamento i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ivi compresi i titolari di un permesso unico, dal momento che l'art. 2, lettera c) di tale direttiva così definisce siffatto permesso: *“un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno stato membro che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi”*.





Il Regolamento 883/2004 “*relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*”, all’art.3, intitolato *Ambito di applicazione “ratione materia”*, elenca gli specifici settori riguardanti la sicurezza sociale ai quali si applicano le disposizioni contenute nel medesimo regolamento tra le quali, alla lett.j), sono ricomprese “*le prestazioni familiari*”. L’art.1 del Regolamento, intitolato *Definizioni*, precisa poi il significato di ciascuna prestazione, attività, autorità, istituzione ecc., cui fa riferimento detto regolamento, elencandone per ognuno la relativa definizione e, alla lett.z), è esplicitata la definizione di “*prestazione familiare*”, da intendersi riferita a: “*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I*”.

Ai fini della decisione occorre dunque stabilire non tanto se l’assegno di cui all’art.1 co.125 abbia natura assistenziale o previdenziale quanto, piuttosto, se lo stesso possa qualificarsi come “prestazione familiare” ai sensi dell’art.3, lett.z) del Regolamento 883/2004. La risposta non può che essere positiva trattandosi di prestazione destinata “*a compensare i carichi familiari*” e che è riconosciuta sulla base di determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali.



In questo senso si è di recente espressa la Commissione Europea in data 2.3.2017 (doc.C appellato) e la CGUE con la sentenza 21.6.2017 nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva contro I.n.p.s., adita in via pregiudiziale dalla Corte d'Appello di Genova in controversia avente per oggetto il riconoscimento dell'ANF di cui alla L.448/1998. Con riferimento all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale, la CGUE ha ribadito che *“la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 14; del 20 gennaio 2005, Noteboom, C-101/04, EU:C:2005:51, punto 24, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 28). Una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 15;*



*del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 28, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 48).*  
21 *La Corte ha già dichiarato che le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale (v. in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 21; del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 46, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 32).*

22 *Peraltro, il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero di figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell'assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che, quando sono soddisfatti, danno diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 17). Così, prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e*



*discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare i carichi familiari, devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale (sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C-308/14, EU:C:2016:436, punto 60).*

*23 In merito alla questione se una data prestazione rientri nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I di tale regolamento. La Corte ha già dichiarato che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 55 e giurisprudenza ivi citata)». Con tale sentenza la Corte - non diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione europea in data 2.3.2017 sempre nella C-449/16 - ha quindi concluso che l'ANF costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1,*



lettera j), del regolamento n. 883/2004, sulla base delle argomentazioni sopra riportate e che sono applicabili anche al caso in esame. Il fatto poi che il regolamento escluda dalle prestazioni gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato I non consente di pervenire alla conclusione propugnata dall'I.n.p.s. L'allegato elenca bensì la legislazione adottata in materia da ciascun Stato membro ma tra questi non vi è l'Italia. L'art. 12, paragrafo 2, lett.b) della Direttiva 2011/98 consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, alle condizioni ivi previste; secondo la giurisprudenza comunitaria tale deroga alla regola generale, costituita dal principio di parità di trattamento, può essere invocata *“solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse (v., per analogia, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punti 86 e 87)”* ( Cfr. sent.C-449/16) ciò che non può dirsi avvenuto nel caso in esame.

Deve poi riconoscersi l'efficacia diretta dell'art. 12, della Direttiva 2011/98 trattandosi di una norma chiara e incondizionata, che non richiede alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno e che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati.

Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva citata con il d.lgs. 40/2014 (che ha modificato il T.U. delle disposizioni



concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs 286/1998, e successive modifiche) senza recepire il disposto dell'art.12 della Direttiva.

Il termine per il recepimento della Direttiva è scaduto al 25.12.2013 (cfr.art. 16) e non è possibile dare alla norma nazionale un'interpretazione conforme a quella comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile.

L'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se organi giurisdizionali, quanto se organi della pubblica Amministrazione: sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi sono tenuti ad applicare il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103/88, *Costanzo*, punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C-208/05, *ITC*, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243/09, *Fuß*, punti 61-63).

Quanto ai presupposti per la concessione dell'assegno di natalità l'appellante contesta che la dichiarazione ISEE, prodotta dall'odierno appellante, sia sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale richiesto dall'art.1, co.125, L.190/2014 e che, il permesso di soggiorno rilasciato a Tizal Mostafa in data 9.11.2015, valga a dimostrare il regolare



ingresso e soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale prima di tale data.

All'udienza di discussione, la difesa dell'Istituto ha inoltre eccepito l'inammissibilità del certificato storico del centro per l'impiego e dei precedenti permessi di soggiorno rilasciati all'appellante, siccome prodotti dall'appellato solo nel presente grado.

Ritiene la Corte di disattendere tali censure.

Proprio in relazione al requisito reddituale il cit. art.1, co.125, L.190/2014 fa espresso riferimento al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei seguenti termini: *“...a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non*





*superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato*". L'I.n.p.s. non ha poi mosso alcuna specifica contestazione in merito alla dichiarazione reddituale resa dall'odierno appellato il quale, peraltro, con l'originario ricorso introduttivo ha dedotto prove sul punto chiedendo l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di ogni informazione utile circa la sua posizione reddituale e quella della moglie.

La produzione dei permessi di soggiorno rilasciati all'odierno appellato per i periodi: 2011/2012, 2012/2013 e 17.9.2014/21.10.2015 (doc.D) non può dirsi tardiva. Nel precedente grado la difesa dell'originario ricorrente ha infatti allegato che quest'ultimo soggiornava regolarmente in Italia dal 2011, come dimostrato dalla carta d'identità rilasciata in tale anno e documentato dal permesso di soggiorno ottenuto, a seguito di rinnovo, il 9.11.2015, producendo entrambi i documenti. Con il ricorso introduttivo è stata inoltre richiesta, in caso di contestazione, l'acquisizione presso la Questura competente di ogni informazione utile circa i titoli di soggiorno (cfr.ricorso introduttivo).

Dal certificato storico del centro dell'impiego emerge che l'appellato ha senz'altro lavorato nel territorio nazionale per un periodo ben superiore a sei mesi e, pertanto, anche considerando che con l'originario ricorso introduttivo egli ha dedotto di essere in cerca di occupazione, è ravvisabile la situazione prevista





dall'art.12, paragrafo 2, lett.b) della Direttiva 2011/98 quale eccezione alla possibilità degli Stati membri di derogare al principio di parità di trattamento nei confronti dei lavoratori dei paesi terzi (la norma infatti dispone: *“Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento: ...b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori dei paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della stessa, che concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è ivi consentito lavorare in forza di un visto”*).

E' dunque sufficiente osservare che, per un verso tale produzione appare diretta a confutare le deduzioni avversarie secondo le quali, tra l'altro, dal 2011 il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa come ricavabile dall'assenza di versamenti contributi registrati dall'I.n.p.s. (doc.3, estratto contributivo) e, per altro verso, che anche a voler considerare tardiva tale produzione, come sopra esposto comunque non vi sono allegazioni in atti per ritenere che lo Stato Italiano abbia chiaramente manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di



deroga di cui all'art.12, paragrafo 2, lett.b), secondo capoverso della Direttiva 2011/98 .

Resta il fatto che il testo della norma nazionale ha introdotto una limitazione che esula completamente dalla facoltà di deroga sopra esaminata poiché esclude dal beneficio in questione tutti gli stranieri privi di permesso per i soggiornanti di lungo periodo, ben oltre i limiti che siffatta deroga consentono.

Infine, deve essere respinto anche il motivo tramite il quale l'Istituto afferma che non sarebbe configurabile a suo carico una condotta discriminatoria essendo l'I.n.p.s. vincolato al rispetto della norma di legge. La mancata erogazione dell'assegno di natalità ha carattere oggettivamente discriminatorio e, nel caso di specie, non è certamente neppure prospettata la sussistenza di un elemento soggettivo a carico dell'Istituto. E' dunque sufficiente richiamare quanto sopra argomentato in merito all'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive che grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, ivi compresi gli organi della pubblica Amministrazione, in quanto tenuti ad applicare il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del grado sono regolate sulla base del criterio della soccombenza, secondo la liquidazione fattane in dispositivo. Sussistono le condizioni



per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

**P . Q . M .**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello,

condanna l'INPS a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori.

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 20.9.2017

**IL CONSIGLIERE Est.**

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Patrizia Visaggi

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

